



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CRISTOFORO COLOMBO

Via Dino Bellucci 2 – 16124 Genova

Tel. 010 25 12 375 - Fax 010 25 66 74 – - C.F. 80050010109

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2024/2025

Il giorno 25.06.2025 alle ore 15.30 nel locale della Presidenza del Liceo Classico e Linguistico C. Colombo di Genova si procede alla stipula del contratto integrativo istituto.

Il presente atto dà seguito all'intesa sottoscritta in data 11.04.2025, inviata ai Revisori dei Conti (prot. n. 3272 del 15.04.2025) che hanno espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi con le risorse assegnate (verbale n. 2025/003).

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico: Prof. Luca Barberis

PARTE SINDACALE

RSU d'Istituto

CISL – Prof.ssa Chiara Conti

FLC-CGIL: Prof.ssa Sara Viotti

SNALS/CONFSAL: Sig.ra Monica Caminiti



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CRISTOFORO COLOMBO
Via Dino Bellucci 2 – 16124 Genova

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2024/2025
VERBALE DI STIPULA

Il giorno 11 del mese di aprile 2025 alle ore 11:00, nell'ufficio di Presidenza del Liceo Classico e Linguistico C. Colombo di Genova, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del Liceo Classico e Linguistico Statale "C. Colombo" di Genova.

Hanno partecipato al tavolo di contrattazione:

- per la parte pubblica, il Dirigente Scolastico Luca Barberis;
- per la parte sindacale, le RSU di istituto:
 - CISL, Prof.ssa Chiara Conti;
 - SNALS/CONFSAL, Sig.ra Monica Caminiti;
 - FLC-CGIL, prof.ssa Sara Viotti.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla relazione tecnico finanziaria e dalla relazione illustrativa per il relativo previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico : Prof. Luca Barberis

PARTE SINDACALE

RSU d'Istituto:

CISL - Prof.ssa Chiara Conti

SNALS/CONFSAL - Sig.ra Monica Caminiti

FLC-CGIL - Prof.ssa Sara Viotti



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CRISTOFORO COLOMBO

Via Dino Bellucci 2 – 16124 Genova

Tel. 010 2512375 – PEO: gepc020009@istruzione.it – PEC: gepc020009@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2024/2025

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica "Liceo Classico e Linguistico Statale C. COLOMBO" di Genova.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti economici per l'anno scolastico 2024/2025
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, entro il 15 luglio dell'anno 2025, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi, di norma, entro il 15 settembre dell'a.s. successivo a quello di riferimento.
2. Eventuali economie saranno oggetto di ulteriore ripartizione a seguito della riconvocazione del tavolo contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto a ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b2);
 - e. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30 c. 10 lett. b3).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, o in forma verbale o anche mettendo a disposizione l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto a ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 30 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 30 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4.12.2017 e s.m.i., nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 30 c. 4 lett. c5), come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9);
 - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30 c. 4 lett. c10);
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30 c. 4 lett. c11).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.

Carlo Salviotti
Luca Buisson

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto a o
3. ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 30 c. 9 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA (art. 30 c. 9 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9 lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c. 9 lett. b4)
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30 c. 9 lett. b);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30 c. 9 lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso la Sede di Via Bellucci, 2, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale della Vice Presidenza situato in Via Bellucci, 2, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico e della Segreteria Didattica, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per l'anno scolastico 2024/2025 il numero complessivo è pari a ore 47 e 36'.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari a un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è stato fissato in un Protocollo d'intesa, siglato tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni, stipulato in data 13 febbraio 2021, Prot. n. 882.
2. L'intesa di cui al comma precedente prevede che le unità da includere nel contingente siano individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione a partire dall'ultimo in graduatoria.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente, dopo avere verificato l'impossibilità di avvalersi delle prestazioni di personale interno all'Istituto, può ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS o del Bilancio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario e intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e comunque sempre preventivamente autorizzate dal D.S. o dal DSGA.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni, fatta eccezione per non più di una unità di personale A.A.
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri per la fruizione della 35^a ora da parte del personale ATA

1. Il beneficio, cui il presente articolo si riferisce, è rivolto esclusivamente al personale collaboratore scolastico del plesso Sede, plesso in cui si verifica, durante tutto il periodo delle lezioni, la condizione oggettiva dell'apertura della scuola per 10 ore e per almeno tre giorni.
2. Il personale scolastico di cui al comma precedente è quello per cui a inizio anno viene individuato un solo turno fisso settimanale pomeridiano.
3. Al personale di cui ai commi precedenti il beneficio viene riconosciuto esclusivamente per la settimana, o per le settimane, in cui quell'unità di personale abbia subito uno spostamento del turno fisso pomeridiano, ovvero debba aggiungere a questo, uno o più ulteriori turni pomeridiani.

Art. 18 – Criteri per la fruizione di permessi di assenza coincidente con attività funzionali all'insegnamento.

1. In relazione alla possibilità di concedere al personale docente permessi orari per assentarsi, anche parzialmente, dalle riunioni programmate a vario titolo non in orario di servizio, le parti convengono sull'opportunità di concederli, onde evitare che il docente debba assentarsi per l'intera giornata lavorativa, con evidente maggior nocumento per l'Amministrazione.
2. Le ore di permesso, fino a un massimo complessivo di 18 nell'arco dell'anno scolastico, vanno richieste in forma scritta al Dirigente Scolastico, con debita motivazione, di norma, almeno tre giorni prima della loro fruizione.
3. Il D.S. valuta la richiesta e ne dà conferma all'interessato, ovvero motivato diniego in forma scritta, entro il giorno precedente lo svolgimento della riunione per cui il permesso è stato richiesto.
4. Le ore di permesso fruite verranno recuperate con messa a disposizione del docente, secondo le seguenti modalità:
 - a) per un numero pari di ore, su altre attività funzionali per le quali il docente risulterebbe esonerato avendo superato il tetto massimo (40+40) previsto dal CCNL vigente.
 - b) per metà delle ore fruite, non essendo direttamente fungibili con quelle di insegnamento, restando comunque a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni di colleghi assenti.

Art. 19 - Attività funzionali all'insegnamento

1. Le attività funzionali all'insegnamento comprendono:
 - a. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dovrà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
 - b. la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali, fino a 40 ore annue.
2. Fermo restando che le ore di cui ai commi precedenti sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei Docenti con il PTOF.
3. A copertura dell'eventuale sfioramento del tetto massimo di 40+40 ore annue di attività funzionali all'insegnamento, ove necessario, il tavolo di contrattazione stabilisce di accantonare la somma di **€ 500,00 (€ 663,50)**.
4. L'eventuale remunerazione dello sfioramento del tetto massimo verrà corrisposta in misura proporzionale al numero di ore eccedenti.

Art. 20 – Forme e modalità di lavoro agile e a distanza

1. Lavoro agile. Definizione e principi generali
- a. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.

- b. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
- c. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto.

2. Accesso al lavoro agile

- a. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori indicati al comma 1 dell'art. 10 del CCNL 2019-2021. Le disposizioni in materia di lavoro agile si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l'organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
- b. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
- c. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio può anche comportare, nei limiti e con le modalità concordate con il dirigente responsabile, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

3. Altre forme di lavoro a distanza. Lavoro da remoto.

- a. Il lavoro a distanza può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
- b. Il lavoro a distanza può essere svolto nella forma del lavoro da remoto, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione.
- c. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro

4. Criteri di assegnazione e turnazione

Nel caso di lavoro da remoto domiciliare, il tavolo di contrattazione fissa i seguenti criteri per salvaguardare efficacia del lavoro e diritti del lavoratore:

- a. il lavoratore deve garantire una sufficiente capacità lavorativa autonoma, confermata/verificata dalla DSGA;
- b. il numero massimo di giornate in cui può essere svolto il lavoro da remoto a domicilio è di due a settimana, che scendono a una nel caso dei lavoratori che godano di un contratto part-time;
- c. non possono essere destinate al lavoro da remoto più di 1 unità al giorno per settore
- d. non è possibile destinare al lavoro da remoto personale amministrativo durante fasi e momenti di particolare criticità nell'organizzazione degli uffici, come a titolo meramente esemplificativo:
 - in corrispondenza dei momenti di ricevimento del pubblico;
 - in occasione delle fasi di iscrizione degli alunni delle classi prime, gennaio-febbraio;
 - in occasione della definizione dell'organico di fatto per l'avvio dell'anno scolastico, mesi di agosto, settembre, ottobre;
- e. il lavoratore che richiede il lavoro da remoto deve fornire sufficienti garanzie circa l'ambiente e la sicurezza del luogo di lavoro domestico;
- f. il lavoratore deve garantire la difesa e la protezione dei dati sui quali opera in modalità da remoto;
- g. vengono fissati i seguenti titoli di preferenza nell'assegnazione del lavoro da remoto:
 - lavoratori in possesso di certificazione ex legge 104;
 - lavoratori caregiver, portatori di particolari e riconosciute necessità di assistenza a persone del nucleo familiare;
 - genitori di bambini in età fino a 6 anni
- h. i titoli di preferenza di cui al comma precedente non escludono che venga comunque adottato un principio di alternanza nell'assegnazione dei turni di lavoro da remoto

Art. 21 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

- 1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul registro elettronico e/o sul sito istituzionale tra le ore 8:00 e le ore 18:00 di ogni giorno lavorativo; con la stessa tempistica le comunicazioni sono

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Wm Barber's

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

(gli importi al presente articolato sono indicati, nell'ordine, al lordo Dipendente e al lordo Stato)

Art. 23 – Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite, per l'a.s. 2024/25, per effetto delle comunicazioni di effettiva assegnazione delle risorse come da nota MIM prot. 36704 del 30 settembre 2024, come di seguito indicato:

TABELLA A

VOCI DEL M.O.F.	Importi L.D.	Importi L.S.
F.I.S.	51.658,92	68.551,39
Funzioni Strumentali	3.424,25	4.543,98
Incarichi Specifici	3.053,61	4.052,14
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.467,64	3.274,56
Ore complementari di Ed. Fisica	2.883,80	3.826,80
Progetti Aree a rischio	0,00	0,00
Valorizzazione personale	13.608,91	18.059,02
TOTALI	77.097,13	102.307,89

2. Residui MOF non utilizzati negli anni scolastici precedenti (TABELLA A bis):

VOCI DEL M.O.F.	Importi L.D.	Importi L.S.
F.I.S.	5.559,89	7.377,97
Funzioni Strumentali	0,00	0,00
Incarichi Specifici	0,00	0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	6.000,00	7.962,00
Ore complementari di Ed. Fisica	2.820,38	3.742,64
Progetti Aree a rischio	0,00	0,00
Valorizzazione personale	0,00	0,00
TOTALI	14.380,27	19.082,61

3. Importi disponibili alla contrattazione (TABELLA A ter):

Risorse disponibili	Totale L.D.	Totale L.S.
F.I.S.	57.218,81	75.929,36
Funzioni Strumentali	3.424,25	4.543,98
Incarichi Specifici	3.053,61	4.052,14
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	8.467,64	11.236,56
Ore complementari di Ed. Fisica	5.704,18	7.569,45
Progetti Aree a rischio	0,00	0,00
Valorizzazione personale	13.608,91	18.059,02
TOTALI	91.477,40	121.390,51

Art. 24 – Risorse finalizzate e risorse altrimenti destinate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto da norme che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Handwritten signature: L. Buben's

2. Il tavolo di contrattazione decide di destinare una quota del finanziamento per Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, pari a € **2.467,64 (€ 3.274,56)** a integrare il Fondo dell'istituzione scolastica. La voce Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti ammonta pertanto a € **6.000,00 (€ 7.962,00)**

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL MOF

ART. 25 - Funzioni Strumentali al POF

1. Le Funzioni strumentali al PTOF per l'anno 2024/25, sono state individuate in numero di 4 (quattro) dal Collegio dei Docenti nella seduta del 11/09/2024. Si conviene che il fondo assegnato per retribuire tali Funzioni, pari a € **3.424,25 (€ 4.543,98)** sia ripartito come di seguito indicato fra le AREE individuate dal Collegio come di seguito indicato:

AREA 1 – Inclusività	€ 800,00
AREA 2 – Mobilità internazionale	€ 1.000,00
AREA 3 – Orientamento in Entrata	€ 1.124,25
AREA 4 – Coordinamento e realizzazione dell'offerta formativa	€ 500,00

2. Per l'area 4 è stato designato, nella seduta del Collegio dei docenti del 11/09/2024, un solo nominativo, per le aree 1, 2 e 3 sono stati designati due nominativi.
3. Le attività svolte dagli assegnatari sono compensate nella misura massima dello specifico finanziamento di cui al comma 1.

ART. 26 – Ore complementari di Ed. Fisica

1. Il finanziamento ministeriale previsto per le ore complementari di Ed. Fisica ammonta nel complesso a € **5.704,18 (€ 7.569,45)**; come risulta dalle due tabelle dell'art. 22, esso è dato da € **2.883,80 (€ 3.826,80)** del finanziamento per il corrente anno scolastico e da € **2.820,38 (€ 3.742,64)** di residui MOF degli anni precedenti ed è destinato alla remunerazione di un numero massimo di 5 docenti, impegnati nel progetto di Avviamento alla pratica sportiva, legato al funzionamento del Gruppo Sportivo Scolastico.
2. Il tavolo di contrattazione stabilisce di mantenere, per la remunerazione delle attività del Gruppo Sportivo del corrente anno scolastico, solamente la somma di € **2.883,80 (€ 3.826,80)** erogata per il corrente anno scolastico e di impiegare le economie degli anni precedenti (€ **2.820,38 (€ 3.742,64)**) per aumentare le risorse del FIS

ART. 27 – Valorizzazione Personale Scolastico

1. La legge di Bilancio per il 2020 dispone al comma 249 dell'articolo 1 che *"le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione"*.
2. Pertanto le parti concordano che le risorse del finanziamento rubricato alla voce MOF come "Valorizzazione personale scolastico", pari a € **13.608,91 (€ 18.059,02)**, ai sensi della L. 27.12.2020, n.160, art. 1 c.249 e per effetto dell'art.40 del CCNL 2016-18 e secondo le previsioni del CCNL 2016-18, art. 22, c.4 lett. 4, siano destinate alla remunerazione di tutte le attività per le quali il presente anno scolastico ha richiesto un maggiore impegno e una crescente disponibilità; rispetto a queste diverse forme di intensificazione della prestazione lavorativa la copertura offerta dal FIS appare insufficiente. Una volta effettuata l'integrazione delle somme, il differenziale viene accantonato quale economia per la tornata contrattuale del prossimo anno scolastico 2024-2025 oppure, laddove se ne dovesse presentare la necessità, per una successiva e ulteriore contrattazione d'istituto, anche in corso d'anno.

Art. 28 – Finalizzazione generale delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 29 - Modalità di utilizzazione del personale docente e A.T.A. in rapporto al PTOF

1. Per tutte le attività previste dal PTOF la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell'istituzione scolastica.
2. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di tale personale si prevede il seguente ordine di priorità:
- Docenti del consiglio di classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto formativo previsto dal consiglio di classe

- Docenti interni in possesso delle competenze richieste che abbiano dato la loro disponibilità.
 - Docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in possesso delle competenze richieste (collaborazione plurima) attraverso presentazione di apposito curriculum.
 - Esperti esterni non appartenenti al mondo della scuola in possesso delle competenze richieste previa apposita procedura di selezione.
3. Per quanto riguarda il primo punto l'assegnazione dell'incarico sarà disposta dal Dirigente Scolastico sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe. Per il secondo punto l'individuazione sarà disposta dal Dirigente scolastico sulla base della posizione in graduatoria interna e tenendo conto di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
 4. In assenza di specifiche professionalità o in caso di dichiarata indisponibilità il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime con docenti di altre istituzioni scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste come previsto anche dal D.I. 129/2018 e dallo specifico Regolamento di Istituto.
 5. Allo scopo di garantire la realizzazione dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica e di valorizzare il personale ATA mediante il riconoscimento e il rafforzamento delle competenze e della professionalità, vengono individuati i seguenti criteri in ordine di priorità nell'assegnazione delle attività, di incarichi e responsabilità per tutti i profili ATA:
 - Competenze e professionalità rispetto al compito
 - Esperienza acquisita in precedenza in analoghe attività
 - Disponibilità di collaborazione in equipe e di realizzazione di attività connesse al buon funzionamento scolastico
 - Disponibilità alla partecipazione finalizzata a sviluppare la professionalità in funzione del miglioramento della qualità e del servizio
 - Compatibilità del compito con lo svolgimento delle proprie mansioni.
 6. Per quanto riguarda i compensi del personale docente e ATA impegnato nella realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF dell'istituzione scolastica, compensi coperti con risorse derivanti dalla quota dei contributi volontari resa disponibile per la realizzazione dei progetti in base alla relativa delibera del Consiglio di Istituto e risultanti a P.A., si conviene che il Dirigente scolastico consegni alla RSU dettagliata informativa sull'impiego di tali fondi, mediante apposito prospetto. Tale prospetto, nominato Allegato A, è pertanto parte integrante della presente intesa.

Art. 30 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati e, di norma e/o in via presuntiva, il compenso spettante.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. In relazione alla nomina a segretario del Consiglio di Classe, ciascun docente nominato potrà ricevere, a seconda della disponibilità di somme residuali dopo la remunerazione di tutte le altre attività a carico del FIS, un importo forfetario.

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono rapportate a unità orarie ai fini del calcolo della determinazione dei relativi compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 32 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54, comma 3, del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio

Art. 33 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, integrate da quelle relative alla Valorizzazione del Personale

Scolastico e dalle quote di risorse che il tavolo ha deciso di destinare ad arricchire il F.I.S. rispetto alla loro originaria destinazione, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Complessivamente, le risorse disponibili alla contrattazione ammontano a:

	Lordo dipendente	Lordo stato
Nota MIM del 29.09.2023 + economie	57.218,81	75.929,36
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.467,64	3.274,56
Ore complementari di Ed. Fisica	2.820,38	3.742,64
Valorizzazione personale	13.608,91	18.059,02
TOTALE F.I.S.	76.115,74	101.005,58

e sono assegnate per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA, in linea di massima, sulla base di quanto indicato come linea di indirizzo dal Consiglio di Istituto con delibera n. 228 del 23/09/2015, confermata per i successivi anni scolastici, relativa alla definizione dei criteri generali di riparto del FIS, con le seguenti percentuali: 65% ai docenti e 35% al personale ATA.

Tali importi vengono determinati dopo aver operato le seguenti deduzioni, in quanto relative a voci da considerare a carico dell'organizzazione unitariamente intesa:

- le indennità di direzione spettanti al DSGA e al suo sostituto pari rispettivamente a € 3.864,00 (€ 5.127,53) e € 580,00 (€ 774,97)
 - il compenso per il Collaboratore Vicario € 2.200,00 (€ 2.919,40) e per il secondo Collaboratore € 1.450,00 (€ 1.924,15)
 - la quota assegnata ai corsi di sostegno e recupero € 308,00 (€ 408,72)
 - la quota a copertura dell'eventuale sfioramento del tetto massimo di 40+40 ore annue di attività funzionali all'insegnamento, pari a € 500,00 (€ 663,50).
3. È istituito inoltre un **Fondo di Riserva** per un ammontare pari a € 261,06 (€ 346,43), onde far fronte a necessità non programmate in quanto al momento non prevedibili.
4. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.
5. La somma complessiva, risultante dalle deduzioni di cui sopra ammonta pertanto a:

	Lordo dipendente	Lordo stato
TOTALE F.I.S.	76.115,74	101.005,58
Indennità di direzione al DSGA e al suo sostituto	4.444,00	5.897,19
Compenso per collaboratore vicario	2.200,00	2.919,40
Compenso per secondo collaboratore	1.450,00	1.924,15
Quota assegnata ai corsi di sostegno e recupero	308,00	408,72
Copertura sfioramento del tetto di 40+40 ore annue	500,00	663,50
Fondo di Riserva	261,06	346,43
TOTALE somma disponibile alla contrattazione	66.952,68	88.846,20

6. Sono contrattati quindi criteri e compensi relativi a:
- attività di collaborazione col dirigente scolastico
 - attività previste all'art. 80 del vigente CCNL scuola

Art. 34 – Risorse disponibili contrattabili

1. Dedotte le quote comuni, come specificato all'art. 32 c.2 risultano quindi disponibili per la contrattazione:

- per le attività relative ai docenti:

65%: € 43.519,24 (€ 57.750,03)

- per le attività relative al personale ATA:

35%: € 23.433,44 (€ 31.096,17)

Art. 35 – Staff di presidenza

Il compenso forfetario per il collaboratore Vicario e per il secondo collaboratore sono stati indicati all'art. 33.

Tali compensi sono posti a carico dell'intero F.I.S.

I compensi per i membri dello staff di presidenza sono calcolati in misura forfetaria pari a € **1.155,00 (1.532,69)** complessivi, da suddividersi per i 5 membri dello staff.

Art. 36 - Attività Aggiuntive

Tabella B

INCARICHI	N. DOCENTI	ORE	LORDO DIP.	LORDO ST.
STAFF DI PRESIDENZA	5	60	1.155,00	1.532,69
COORDINATORE SUCCURSALE	1+2	60	1.155,00	1.532,69
COORDINATORI CLASSI 1^ e 5^ (riconosciute 25h)	18	450	8.662,50	11.495,14
COORDINATORI ALTRE CLASSI (riconosciute 20h)	27	540	10.395,00	13.794,17
COORDINATORI DD.DD.	9	45	866,25	1.149,51
COMMISSIONE ORARIO	1+1	100	1.925,00	2.554,48
COMMISSIONE FORM. CLASSI – RIORIENT.TO	2	70	1.347,50	1.788,13
COMMISSIONE VIAGGI	5	80	1.540,00	2.043,58
COMMISSIONE SCAMBI E SOGGIORNI	7	60	1.155,00	1.532,69
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (SITO WEB – FB – TGRAM)	5	160	3.080,00	4.087,16
G.L.I.	17	68	1.309,00	1.737,04
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO VIAGGI		213	4.100,25	5.441,03
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SCAMBI E SOGG.		213	4.100,25	5.441,03
SERVIZIO P.P.	1+5	75	1.443,75	1.915,86
CONTROLLO CERTIFICAZIONI	1+2	40	770,00	1.021,79
REDAZIONE E PRESIDIO CERTIFICAZIONI PFP	2	20	385,00	510,90
TOTALI		2.254	43.389,50	57.577,87

Fabbisogno totale riportato in tabella: € **43.389,50 (€ 57.577,87)**

La definizione dei compensi individuali per quelle attività che vedono impegnati più docenti sarà effettuata a consuntivo sulla base delle dichiarazioni rese da ciascun interessato sotto la propria responsabilità e verificate dal Dirigente e comunque nel limite complessivo di budget assegnato a ciascuna voce della tabella di cui sopra.

ART. 37 - Risorse ex IDEI

1. Per i corsi di recupero e per tutte le altre iniziative di sostegno per l'a.s. 2024/2025, si stanziavano a carico del FIS disponibile per il corrente anno € **308,00 (€ 408,72)**; con la stessa destinazione si sono inoltre accantonati nel P.A. 2025 € **7.000,00 (€ 9.289,00)**.

2. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma precedente, per concrete esigenze di attivazione di attività di recupero sopravvenute rispetto allo stanziamento suddetto, la copertura delle medesime avverrà prioritariamente utilizzando, fino a esaurimento:

a) l'avanzo eventuale derivante dalle attività di cui al precedente art. 35

b) eventuali ulteriori assegnazioni sul P.A. finalizzate da parte del MIM

c) la compensazione, su base volontaria, di alcune delle ore che ogni docente deve restituire a seguito dell'organizzazione della didattica con moduli antimeridiani di lezione di 50 minuti; è fissato un numero massimo per docente di 10 ore, con un rapporto percentuale di ore compensate rispetto al totale delle ore lavorate del 30% (arrotondamento per eccesso).

In caso di persistente incapienza dopo gli interventi di cui al precedente capoverso, le risorse mancanti per la piena copertura degli interventi di recupero resisi necessari, verranno recuperate dal P.A. a carico di parte del contributo ottenuto dalla ditta concessionaria del servizio di distribuzione di alimenti e bevande (per un massimo del 25% del contributo stesso) e in via residuale a carico dei contributi delle famiglie.

ART. 38 – Attività del Personale ATA

1. In riferimento al **personale ATA**, visto il piano annuale delle attività, le parti convengono di retribuire con il F. I. S., per l'anno scolastico 2024/2025, le attività aggiuntive elencate nella sottostante tabella C.

TABELLA C

	UNITA'	n. ore max	Costo orario	L.D.	L.S.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI					
<i>Intensificazione per sostituzione colleghi assenti</i>	9 AA	100	15,95	1.595,00	2.116,57
<i>Intensificazione per responsabilità di settore</i>	4 AA	80	15,95	1.276,00	1.693,25
<i>Diretta collaborazione col DSGA per l'espletamento delle pratiche contabili</i>	1 AA	60	15,95	957,00	1.269,94
<i>Collaborazione nella realizzazione dei progetti PNRR - PTOF</i>	2 AA	100	15,95	1.595,00	2.116,57
<i>Istruttoria pratiche stato giuridico del personale</i>	1 AA	50	15,95	797,50	1.058,28
<i>Maggior carico di lavoro per pratiche per assenze docenti</i>	1 AA	50	15,95	797,50	1.058,28
<i>Gestione istruttoria per viaggi, uscite, soggiorni, scambi</i>	3 AA	50+20+15	15,95	1.355,75	1.799,08
<i>Gestione piattaforme afferenti ufficio didattica</i>	3 AA	57	15,95	909,15	1.206,44
TOTALE AA		582	15,95	9.282,90	12.318,41
ASSISTENTI TECNICI					
<i>Collaborazione con gli Uffici</i>	1 AT	20	15,95	319,00	423,31
COLLABORATORI SCOLASTICI					
<i>Intensificazione per sostituzione colleghi assenti</i>	16 CS	220	13,75	3.025,00	4.014,18
<i>Intensificazione per servizi esterni</i>	2 CS	14	13,75	192,50	255,45
<i>Intensificazione delle attività per il personale addetto agli ingressi e alla sorveglianza</i>	11 CS	193	13,75	2.653,75	3.521,53
<i>Intensificazione per la funzione di referenti delle variazioni orario (comprese telefonate)</i>	3 CS	30	13,75	412,50	547,39
<i>Pulizia spazi utilizzati per attività extracurricolari (al di fuori dell'orario scolastico)</i>	7 CS	70	13,75	962,50	1.277,24
<i>Intensificazione per turni pomeridiani</i>	7 CS	105	13,75	1.443,75	1.915,86
<i>Servizio serale</i>	2-4 CS	18	13,75	247,50	328,43
<i>Intensificazione per servizio in spazi di particolare complessità</i>	4+7 CS	48	13,75	660,00	875,82
<i>Pulizia cortili</i>	2+1 CS	10+10+3	13,75	316,25	419,66
<i>Presidio piani succursale con particolari esigenze di servizio</i>	3 CS	55	13,75	756,25	1.003,54
<i>Piccola manutenzione</i>	2 CS	40	13,75	550,00	729,85
<i>Collabor.ne organizzativa con il Referente della Succursale + sostituzione</i>	1+1 CS	20+5	13,75	343,75	456,16
TOTALE CS		841	13,75	11.563,75	15.345,10
LAVORO STRAORDINARIO					
<i>Eventuale remunerazione di lavoro straordinario non portato a recupero</i>	AA - AT	75	15,95	1.196,25	1.587,42
<i>Eventuale remunerazione di lavoro straordinario non portato a recupero</i>	CCSS	75	13,75	1.031,25	1.368,47
TOTALE A.T.A.		1.593		23.393,15	31.042,71

Fabbisogno totale riportato in tabella: € 23.393,15 (€ 31.042,71).

ART. 39 - Compensi al personale sui Progetti PTOF

1. Ai fini di rendere trasparente e completa l'informativa sulle risorse da destinare al salario accessorio del personale docente e ATA, si allega di seguito la Tabella D contenente il riepilogo di tutti i Progetti di Istituto afferenti al P.T.O.F. che comportano per il corrente a.s. compensi per il personale coperti con impegni di spesa da programmare nel P.A. 2025.
2. I dati contenuti nella sottostante tabella si intendono pertanto esaminati e concordati dalle parti in sede di Contrattazione di istituto.

TITOLO DEL PROGETTO	NUMERO	Ore docenza	Importo	Ore funz.	Importo	TOTALE LD	TOTALE LS
CERTAMINA	0	0	0	0	0	0	0
CINEMATOGRAFIA	4	0	0,00	60	1.155,00	1.155,00	1.532,69
LABO DE TRADUCTION	2	6	231,00	10	192,50	423,50	561,98
CORSO BRITISH	1	0		12	231,00	231,00	306,54
ERASMUS - ACCOGLIENZA	2+5	0	0,00	204	3.927,00	3.927,00	5.211,13
FARE TEATRO	4	0	0,00	60	1.155,00	1.155,00	1.532,69
MUSICA	4	0	0,00	40	770,00	770,00	1.021,79
NON E' MAI TROPPO GRECO	5	125	4.812,50	10	192,50	5.005,00	6.641,64
ORIENTAMENTO in Entrata	22 (7+15)	25	962,50	200	3.850,00	4.812,50	6.386,19
PCTO	27	0	0,00	300	5.775,00	5.775,00	7.663,43
PTOF (Commissione)	10	0	0,00	100	1.925,00	1.925,00	2.554,48
REFERENTE FORMAZIONE DIGITALE	1	0	0,00	60	1.155,00	1.155,00	1.532,69
SICUREZZA	1	0	0,00	30	577,50	577,50	766,34
TUTORAGGIO	5	4	154,00	48	924,00	1.078,00	1.430,51
VEDERE TEATRO	2	0	0,00	30	577,50	577,50	766,34
WEBRADIO	2	0	0,00	60	1.155,00	1.155,00	1.532,69
TOTALI	92	160	6.160,00	1.224	23.562,00	29.722,00	39.441,09

ART. 40 - Incarichi Specifici per il Personale ATA

1. L'assegnazione per gli incarichi specifici è costituita da € **3.053,61 (€ 4.052,14)** interamente relativa a questo anno scolastico.
2. Le parti concordano l'individuazione e il **compenso** dei seguenti incarichi specifici di cui all' art. 54 del CCNL 2019-2021:
 - a. per il profilo di **Assistente amministrativo**:
 - N° 1 Incarico di collaborazione con il DSGA e sostituzione in caso di assenza € 1.300,00 (€ 1.725,10)**
L'Assistente Amministrativa alla quale sarà conferito questo incarico, oltre alle attività già previste nel piano di lavoro, dovrà svolgere attività di diretta collaborazione con Il DSGA, sostituendolo in caso di assenza o di impedimento;
 - b. per il profilo di **Collaboratore Scolastico**:
 - **N° 2 incarichi per "Addetto al Primo Soccorso" per complessivi € 1.400,00 (€ 1.857,80)**
I collaboratori scolastici destinatari di questo incarico, oltre ai normali compiti previsti dal piano di lavoro, dovranno collaborare in caso di necessità all'attività di primo soccorso e di assistenza in caso dell'intervento specialistico, verificare le dotazioni di materiale inerente al primo soccorso e dare segnalazione per opportuni reintegri; l'attribuzione dell'Incarico Specifico può all'occorrenza essere distribuita su più persone, in funzione di una migliore organizzazione del servizio.
 - **N° 1 incarico per Assistenza all'handicap € 700,00 (€ 928,90)**
Il collaboratore scolastico destinatario di questo incarico svolgerà una mansione di particolare e specifica assistenza ai bisogni della persona nei confronti di alunni non autosufficienti. La copertura della remunerazione avviene mediante ricorso al FIS per la parte eccedente € 353,61 dell'assegnazione per Incarichi Specifici per il personale

ATA. L'attribuzione dell'incarico Specifico può all'occorrenza essere distribuita su più persone, in funzione di una migliore organizzazione del servizio.

ART. 41 - Criteri di attribuzione degli Incarichi Specifici

1. Al personale ATA non assegnatario della 1^a posizione economica ex art. 7 del CCNL/2005, in relazione a quanto definito dal precedente art. 6, il Dirigente conferisce gli incarichi sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a. professionalità specifica richiesta;
 - b. esperienze pregresse acquisite nello svolgimento dello stesso incarico;
 - c. partecipazione a corsi di formazione certificati connessi al tipo di incarico;
 - d. disponibilità degli interessati.
2. Ai collaboratori scolastici beneficiari della 1^a posizione economica il tavolo di contrattazione stabilisce di assegnare una tra le seguenti mansioni:
 - a. assistenza alunni con handicap
 - b. addetto alle operazioni di primo soccorso

ART. 42 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi saranno affidati con lettera di assegnazione scritta e individuale nella quale saranno indicate le attività aggiuntive da svolgere, il massimo delle ore retribuibili (o i compensi forfetari) e le modalità di rendicontazione.
2. Gli **incarichi specifici** comportano assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti d'istituto, possono essere svolti sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario straordinario.
3. L'eventuale svolgimento dell'incarico in orario straordinario non può essere compensato anche con l'impiego del Fondo d'istituto.
4. Nel caso in cui non risultino conseguiti gli obiettivi connessi all'incarico attribuito è nella facoltà del Dirigente non corrispondere o ridurre il compenso, sentito il DSGA e fatta salva la puntuale informativa alla RSU, previa richiesta di giustificazione all'interessato.

ART. 43 - Revoca e rinuncia agli incarichi

1. E' nella facoltà del Dirigente scolastico, previa acquisizione di motivato parere del DSGA e fatta salva la puntuale informativa alla RSU, revocare l'incarico, qualora venga accertato e documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Analoga facoltà di recedere dall'incarico è conferita al personale interessato

ART. 44 - Liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dei compensi al personale docente e ATA è subordinata alla verifica, da parte del Dirigente Scolastico, della rendicontazione, fornita da ciascuno, delle attività aggiuntive effettivamente svolte.
2. In caso di assenza di ogni tipo dell'unità di personale docente o ATA protrattasi per più di 30 giorni, anche non continuativi, durante il periodo dell'attività didattica così come previsto dal calendario scolastico regionale, si procederà in fase di liquidazione a decurtare proporzionalmente la misura del/i compenso/i spettante/i, a meno che sia stato comunque garantito il pieno svolgimento dell'attività/incarico affidati, nel qual caso non si farà luogo ad alcuna decurtazione.

ART. 45 – Finanziamenti ex D.M. 328 del 22.12.2022

1. Il D.M. 328 del 22.12.2022 e la successiva nota ministeriale Prot. n. 958 del 5 aprile 2023, in accoglimento di una delle linee di revisione contenute nel PNRR, hanno introdotto il nuovo sistema dell'Orientamento e le due conseguenti figure del docente coordinatore e del docente tutor.
2. Per il corrente anno scolastico il D.M. 15.11.2024 n.231 stanZIA la somma attribuita al Liceo C. Colombo pari a **31.778,76 €** e individua i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al predetto D.M. 328.
3. La successiva nota 19.11.2024 n. 8040 stabilisce in **1.500,00 €** l'ammontare dell'emolumento spettante al docente coordinatore e fissa *orientativamente* per i docenti tutor, il numero di studenti da assegnare a ciascun tutor, compreso tra il minimo di 30 e il massimo di 50, cui corrispondono due livelli di compenso, minimo, pari a € **1.589,68** e massimo, pari a € **2.725,16**.
4. La stessa nota specifica poi che *"In sede di contrattazione integrativa ciascuna istituzione scolastica, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, definisce i criteri per la determinazione dei compensi dei docenti tutor"* e che *"Per i docenti tutor, in aggiunta a quanto garantito mediante le risorse stanziolate dalla Legge di Bilancio, è previsto un ulteriore compenso, a valere sulle risorse POC "Per la scuola" 2014-2020 e calcolato sulla base delle ore aggiuntive effettivamente svolte per i moduli formativi di orientamento, anche a sostegno di studenti con particolari fragilità o con particolari necessità e interessi, che richiedono un maggiore e più*

puntuale supporto. A tal fine, le istituzioni scolastiche attivano specifici percorsi e moduli formativi di orientamento di 30 ore, facendone richiesta mediante avviso pubblico che sarà emanato dall'Unità di Missione per il PNRR".

5. In merito si rileva che nella seduta del Collegio dei Docenti del 5 dicembre 2024 è stato deliberato di non accedere al canale di tali risorse aggiuntive.
6. Tutte le cifre riportate nel presente articolo sono da intendersi lordo Stato.
7. Dall'insieme di questi numeri risulta la cifra media di € 56,00 da attribuire al docente tutor per ciascuno studente avuto in assegnazione.
8. Il tavolo di contrattazione stabilisce di mantenere la cifra di € 56,00/studente, quale compenso da erogare ai docenti che svolgeranno tale funzione.

Art. 46 – PNRR – D.M. 65/2023, D.M. 66/2023 e D.M. 19/2024

1. Il liceo C. Colombo ha ricevuto nel corso dell'ultimo anno scolastico i seguenti finanziamenti, nell'ambito della Missione 4, Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, cui corrispondono altrettanti progetti, avviati e in fase di esecuzione:
 - D.M. 12.04.2023 n. 65 – *Nuove competenze e nuovi linguaggi – STEM e multilinguismo*;
 - D.M. 12.04.2023 n. 66 - *Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico*;
 - D.M. 02.02.2024 n. 19 - *Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica*
2. Gli allegati al D.M. 65/2023 hanno stabilito le due somme erogate al Liceo Colombo, rispettivamente di **76.664,10 €** (Intervento A) e **12.527,28 €** (Intervento B).
3. L'allegato al D.M. 66/2023 ha stabilito la somma erogata al Liceo Colombo di **39.280,38 €**.
4. L'allegato al D.M. 19/2024 ha stabilito la somma erogata al Liceo Colombo di **85.265,79 €**.
5. In tutti i casi previsti dai decreti di cui sopra si tratta di azioni che intervengono nel settore della formazione, orientata sia verso gli studenti sia verso il personale della scuola (docenti e ATA), mettendo in campo professionalità che in alcuni casi appartengono al profilo professionale del personale della scuola, in altri presuppongono il ricorso a professionalità esterne.
6. Tutte le attività previste all'interno della progettazione di dettaglio degli interventi relativi ai tre DDMM sono affidate a personale, interno o esterno, individuato e reclutato in base
7. Per tutti e tre i decreti di cui sopra è prevista la figura di un referente di progetto, nominato dopo avviso interno oppure per acclamazione del Collegio dei Docenti, la cui remunerazione sarà corrisposta sulla base delle attività realmente svolte e documentate
8. Tutte le somme saranno corrisposte sulla base delle attività realmente svolte e rendicontate, fino alla completa capienza dei fondi.

Lucia D'Alagni

Lucia D'Alagni

Lucia D'Alagni

Lucia D'Alagni

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 47 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 48 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa riconvocazione delle parti, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 50 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone, a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

